



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

Centro di Biologia Integrata

REGOLAMENTO PROVA FINALE E CONFERIMENTO DEL TITOLO
Corso di laurea in
Scienze e Tecnologie Biomolecolari

Emanato con D.R. n. 413 del 2 luglio 2015



Regolamento prova finale e conferimento del titolo – Centro di Biologia Integrata (CIBio)

INDICE

Art. 1 – Definizioni.....	3
Art. 2 – Obiettivi della Prova finale	3
Art. 3 – Esame di Prova finale	3
Art. 4 – Requisiti per l'Esame di Prova finale	3
Art. 5 – Commissione d'Esame di Prova finale	4
Art. 6 – Definizione del voto di laurea e registrazione dello status di laureato	4
Art. 7 – Rilascio del Diploma di Laurea	4
Art. 8 – Norme finali e transitorie	4
Allegato 1 – Calcolo del punteggio del voto di laurea	5



Regolamento prova finale e conferimento del titolo – Centro di Biologia Integrata (CIBio)

Art. 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:
 - a. Prova finale: attività formativa conclusiva del percorso di studio, alla quale è attribuito un numero di CFU definito nel Regolamento Didattico del Corso di Studio.
 - b. Esame di Prova finale: modalità di verifica dell'acquisizione delle conoscenze e competenze disciplinari previste dall'attività di Prova finale.
 - c. Laureando/a: studente/ssa che ha acquisito tutti i CFU richiesti dal regolamento didattico del corso di laurea cui è iscritto/a per conseguire il titolo di studio, ad eccezione dei CFU previsti per la Prova finale, e che ha preso iscrizione ad un appello di Prova finale.
 - d. Commissione Esame di Prova finale: commissione incaricata di esaminare il/la laureando/a.
 - e. Supervisore: docente che supervisiona l'attività svolta dallo/a studente/ssa per la Prova finale, di norma associata al tirocinio formativo.
 - f. Valutazione Esame di Prova finale: la valutazione dell'Esame di Prova finale è espressa dalla Commissione con un voto in trentesimi a seconda di quanto previsto dal regolamento di corso di studio.
 - g. Punti aggiuntivi: punti che possono essere assegnati alla carriera dello/a studente/ssa in aggiunta alla votazione in centodesimesimi, ottenuta dalla conversione della media dei voti in trentesimi.
 - h. Coordinatore del corso di studio: docente di ruolo cui il Centro affida il monitoraggio del regolare svolgimento delle attività didattiche erogate nel corso di studio e più in generale di ogni altra attività formativa previste nei percorsi formativi offerti agli iscritti al corso di studio. Il nominativo del Coordinatore è indicato ogni anno nel portale del MIUR www.university.it.

Art. 2 – Obiettivi della Prova finale

1. La Prova finale è l'attività conclusiva del percorso di studio. Il numero di crediti corrispondenti alla Prova finale è definito nel Regolamento didattico del corso di studio.
2. La Prova finale è intesa a valutare la preparazione generale del/la laureando/a, verificando sull'ambito disciplinare di approfondimento prescelto per l'esame, la maturità scientifica, la capacità critica e la padronanza metodologica acquisite durante il triennio di studi universitari.

Art. 3 – Esame di Prova finale

1. L'Esame di Prova finale consiste nella realizzazione di un lavoro progettuale e nella presentazione e discussione dei risultati ottenuti. L'attività di tipo sperimentale viene condotta di norma presso uno dei Laboratori di Ricerca del Centro di Biologia Integrata, presso altri dipartimenti dell'Università di Trento o presso strutture esterne ad esso collegate, su un tema approvato dal Supervisore. La durata della presentazione non deve superare i 12 minuti.
2. Il ruolo di Supervisore è svolto da un docente afferente al Centro di Biologia Integrata o titolare di un insegnamento presso il corso di laurea in Scienze e Tecnologie Biomolecolari o presso il corso di laurea magistrale in Biotecnologie Cellulari e Molecolari.

Art.4 – Requisiti per l'Esame di Prova finale

1. L'Esame di Prova finale può essere sostenuto solo dopo aver superato gli esami di tutte le altre attività formative necessarie per il conseguimento del titolo di laurea.
2. Lo/la studente/ssa che intende sostenere l'Esame di Prova finale dovrà iscriversi all'appello entro 7 giorni dalla data prevista, con le stesse modalità utilizzate per gli altri esami di profitto.
3. Nei casi in cui l'esito di uno o più esami sostenuti non sia presente nel sistema informativo di ateneo entro 3 giorni dalla data dell'esame di Prova finale, è onere del/la laureando/a accertarsi di aver superato tutti gli esami previsti in carriera prima di sostenere l'esame di Prova finale e di darne comunicazione all'Ufficio



Regolamento prova finale e conferimento del titolo – Centro di Biologia Integrata (CIBio)

Offerta Formativa e Gestione Studenti. La Prova finale sostenuta dal/la laureando/a con carriera non completa, è da ritenersi nulla.

Art. 5 – Commissione d'Esame di Prova finale

1. La Commissione per l'Esame di Prova finale è formata da almeno due docenti afferenti al Centro di Biologia Integrata o docenti titolari di insegnamenti presso il corso di laurea in Scienze e Tecnologie Biomolecolari o il corso di laurea magistrale in Biotecnologie Cellulari e Molecolari. I membri della Commissione vengono nominati dal Direttore che può provvedere alla nomina di più commissioni per lo stesso anno accademico. Il Direttore provvederà ad individuare tra i componenti della Commissione un docente dell'Ateneo al quale affidare il compito di Presidente.
2. Il voto della prova finale si riferisce alla presentazione e discussione del lavoro progettuale svolto. I commissari valutano la chiarezza di esposizione, la struttura della presentazione, l'elaborazione dei dati e la loro interpretazione, la capacità del candidato a rispondere alle domande.
3. Il voto della prova finale è espresso in trentesimi con eventuale lode e corrisponde alla media (arrotondata all'intero più vicino) dei voti espressi dai componenti della Commissione di laurea. La verbalizzazione dell'esito avviene online, nel sistema gestionale di Ateneo, con modalità "ritiro" non consentito. L'esito dell'Esame di Prova finale viene notificato nell'area riservata dello/a studente/ssa.

Art. 6 – Definizione del voto di laurea e registrazione dello status di laureato

1. Il voto di laurea, definito in centodecimi, viene determinato dall'Ufficio Offerta formativa e Gestione studenti entro i 30 giorni di calendario successivi all'Esame di Prova finale applicando i criteri definiti nell'allegato (Allegato 1) al presente regolamento, di cui è parte integrante.
2. Nei 30 giorni successivi alla Prova finale, l'Ufficio completa i controlli sulla carriera dello/a studente/ssa e definisce il punteggio di laurea, notificandolo nell'area riservata dello/a studente/ssa. A far data dalla suddetta notifica lo status di laureato viene registrato nel sistema informativo di Ateneo, con decorrenza pari al giorno della Prova finale.

Art. 7 – Rilascio del Diploma di Laurea

1. Ottenuta la conferma della chiusura della propria carriera, lo/la studente/ssa potrà nei modi e nei tempi indicati dall'Ufficio, richiedere il rilascio del diploma di Laurea.
2. L'Ateneo organizza, almeno due volte all'anno, una cerimonia pubblica per la consegna del diploma di laurea.

Art. 8 – Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'anno accademico 2014/2015, a partire dagli appelli di Prova finale di luglio 2015.
2. In fase di prima applicazione e comunque non oltre la sessione di laurea di marzo 2016, gli studenti che hanno iniziato il corso di laurea prima dell'a.a. 2014/15 potranno, previa richiesta adeguatamente motivata e approvata dal Coordinatore del corso di studio, svolgere l'Esame di Prova finale secondo le disposizioni previgenti il presente regolamento.
3. Nei casi di cui al comma precedente, la valutazione della carriera ai fini della determinazione del punteggio finale avverrà secondo le disposizioni previgenti e sarà comunque definita dall'Ufficio secondo le modalità di cui al comma 2 dell'art. 6, in accordo con il Coordinatore del corso.
4. A far data da aprile 2016, trova applicazione unicamente il presente regolamento.



Regolamento prova finale e conferimento del titolo – Centro di Biologia Integrata (CIBio)

Allegato 1 – Calcolo del punteggio del voto di laurea - Corso di laurea triennale in Scienze e Tecnologie Biomolecolari

Il voto di laurea viene calcolato in quattro passaggi diversi:

1. **Calcolo della media**
2. **Conversione in centodecimi**
3. **Punti aggiuntivi**
4. **Punteggio finale e conferimento della lode**

1. Calcolo della media

Il voto di laurea si ottiene a partire dalla media ponderata delle votazioni degli esami sostenuti (compreso l'Esame di Prova finale). Nel calcolo della media la valutazione "30 e lode" corrisponde a 31.

2. Conversione in centodecimi

Il risultato del calcolo della media viene convertito da trentesimi in centodecimi e arrotondato all'intero più vicino.

3. Punti aggiuntivi

Al risultato della conversione in centodecimi possono essere aggiunti i seguenti punti:

- **2 punti o 1 punto** per i candidati che portano a termine gli studi in corso rispettivamente durante l'appello di luglio o di settembre. Nel caso di studenti diversamente abili, la durata normale del corso di studio viene estesa di un periodo congruo con la disabilità del laureando/a; tale periodo di estensione viene stabilito in sede di riconoscimento della disabilità da parte dell'Università di Trento, dal delegato alla Disabilità del CIBIO e dal Responsabile del corso di studio sulla base della documentazione fornita. Il periodo di estensione così determinato viene comunicato alla Segreteria del Centro e all'Ufficio Offerta Formativa e Gestione Studenti.
- **0 a 5 punti** sulla base del giudizio complessivo sull'attività svolta dallo studente. Questi punti vengono assegnati tramite compilazione di 2 moduli di valutazione:

Modulo 1. Compilato da un Esaminatore nominato dal Direttore tra i membri della Commissione per l'Esame di Prova finale che valuta la qualità di un elaborato scritto redatto dallo studente. L'elaborato è redatto, di norma, in lingua italiana. Per gli studenti che lo desiderano, l'elaborato può anche essere redatto in lingua inglese. L'elaborato deve adottare la seguente struttura: Titolo, Abstract, Introduzione, Obiettivi, Materiali e Metodi, Risultati, Discussione, Prospettive, Riferimenti bibliografici, eventuali Appendici. L'elaborato non deve superare le 8000 parole (esclusi Riferimenti bibliografici ed eventuali Appendici). Lo/la studente/ssa deve inviare il pdf dell'elaborato scritto alla segreteria del Centro entro 7 giorni dalla data prevista dell'appello.

Modulo 2. Compilato dal Supervisore; valuta la capacità di operare in laboratorio, l'atteggiamento del candidato durante il periodo di tirocinio, la comprensione dell'argomento oggetto del progetto sperimentale.

Entrambi i moduli vengono compilati prima dell'esame di prova finale. Per ogni modulo la Segreteria calcola come punteggio la media delle valutazioni (0-insufficiente, 1-sufficiente, 2-discreto, 3-buono, 4-ottimo, 5-eccellente) ottenute per ciascuna domanda. Il numero di punti aggiuntivi (nell'intervallo 0-5) consiste nella media, arrotondata all'intero più vicino, dei punteggi del modulo 1 e del modulo 2. Nel calcolo della media il modulo 2 (Supervisore) avrà un peso di 2/3.

4. Punteggio finale e conferimento della lode

Il voto finale di laurea si ottiene sommando i punti aggiuntivi alla media dei voti in centodecimi. La lode viene assegnata al/la candidato/a con:

- Voto finale di laurea maggiore o uguale a 110;
- Media ponderata dei voti maggiore o uguale a 28,5/30;
- Almeno 2 lodi nei voti dei singoli esami.